

CONSERVAZIONE DEL CATASTO DEI TERRENI

VERIFICAZIONI ESEGUITE NEL COMUNE DI VALLE CASTELLANA

I risultati delle variazioni nello stato dei terreni accertati durante le verificazioni eseguite nell'anno 2019 saranno pubblicati all'albo on line del Comune per 30 giorni consecutivi a partire dal 01.01.2020 (Art. 10 della Legge n. 679/1969, DM 20 luglio 1970 e Art. 32 della Legge n. 69/2009). Nel periodo della pubblicazione e nei trenta giorni successivi gli atti catastali relativi alle variazioni accertate nello stato dei terreni possono essere consultate anche presso la sede della Direzione Provinciale di Teramo Ufficio Provinciale - Territorio, sita in Largo Madonna delle Grazie - Teramo. Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano. Gli eventuali ricorsi contro le variazioni accertate dovranno essere proposti, nel termine perentorio di 60 giorni decorrenti dalla data di chiusura della pubblicazione (Art. 18, 20 e 21 del D.Lgs. 546/92), alla Commissione Tributaria Provinciale competente per territorio, con le modalità sotto specificate. Si informa che le variazioni riguardanti i redditi saranno notificate agli interessati (Art. 74, comma 1, della legge n. 342/2000) e le forme di tutela correlate potranno essere eventualmente attivate in tale sede.

INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE

Ricorso in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano (art. 2 n. 1 del D.L. n. 164/1994 e D.M. n. 37/1997). Alla domanda, in carta semplice, deve essere allegata la documentazione da cui si fonda la richiesta di annullamento.

Per presentare un ricorso in autotutela deve rivolgersi alla Direzione Provinciale di Teramo Ufficio Provinciale - Territorio indicato in intestazione. Inoltre, se le informazioni presenti nelle nostre banche dati (per esempio le generalità dell'interessato, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete, può rivolgersi direttamente a questo Ufficio, o inviare una segnalazione online tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda di autotutela non sospende i termini entro cui presentare ricorso al giudice tributario.

Ricorso e reclamo/mediazione

(Decreto e contro-proposta in autotutela: 17/01/2012 del D.Lgs. n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art. 1, l. n. 747/1967, come modificato dal D.L. n. 112/2014, convertito con modificazioni dalla l. n. 162/2014).

Dal 1° gennaio 2016, per le controversie relative alle operazioni catastali, indicate nell'articolo 2, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può costituire una proposta di mediazione, per queste controversie il contribuente non può costituirsi in giudizio prima che siano trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso, a pena di improcedibilità del ricorso medesimo. L'initio del reclamo/mediazione, che ha la finalità di prevenire le liti "minori", che possono essere risolte senza ricorso al giudice, garantisce ai contribuenti tempi brevi e certi per ottenere una risposta dell'Agenzia.

Trascorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, entro 30 gg., può costituirsi in giudizio in Commissione tributaria provinciale, come di seguito specificato.

A chi presentare il ricorso (art. 4 del D.Lgs. n. 546/1992).

Il ricorso deve essere intestato alla Commissione tributaria provinciale di Teramo, e notificato alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate.

Come notificare il ricorso

La notifica può avvenire tramite:

- consegna diretta alla Direzione Provinciale, che rilascia la relativa ricevuta;
- spedizione con giro raccomandato senza busta con ricevuta di ritorno;
- Ufficio giudiziario (art. 137 e seguenti del Codice di procedura civile);
- posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo reperibile sui siti internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it), secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 21 dicembre 2017, n. 165, e dei successivi provvedimenti di attuazione.

Atti da indicare nel ricorso

- la Commissione tributaria provinciale e con il ricorso e diretto;
- le generalità di chi presenta il ricorso;
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 90, del D.L. n. 98/2011);
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte;
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente;
- la residenza o la sede legale o il domicilio, eventualmente nullo;
- Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate;
- il numero dell'atto impugnato;
- i motivi del ricorso;
- eventuale proposta di mediazione;
- le conclusioni, che contengono la richiesta che viene rivolta alla Commissione tributaria provinciale e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di preclusione a debito (art. 34, comma 3 bis del DPR n. 115/2002);
- la categoria alla quale appartiene il difensore incaricato e l'incarico conferito (art. 9, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2013);
- la firma del difensore incaricato e/o di chi presenta ricorso.

In giudizio, il contribuente deve essere autorizzato da un difensore appartenente alle categorie indicate dall'articolo 12, commi 1 e 5, del D.Lgs. n. 546/1992 (per esempio avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, periti industriali, dottori agronomi e forestali, agronomi e periti agrari, iscritti ai relativi albi). I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'esercizio della professione possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Trascorsi 90 giorni dalla notifica del ricorso/reclamo senza che sia stata comunicata l'accoglimento dello stesso, ovvero, senza che sia stata conclusa la mediazione, il contribuente, nei 60 giorni successivi, deve - a pena di improcedibilità - costituirsi in giudizio, depositando il proprio fascicolo presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale o spedendolo per posta, in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento. I termini sono sospesi dal 1° agosto al 31 agosto. Nel caso di notifica del ricorso tramite PEC, il deposito del fascicolo deve avvenire mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.G.T.), con il supporto del Portale della Giustizia Tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Il fascicolo deve contenere:

- l'originale del ricorso, se è stato notificato tramite l'Ufficio giudiziario, o il ricorso notificato tramite PEC, oppure la copia del ricorso se è stato consegnato o spedito per posta. In questo caso, deve attestare che la copia sia conforme all'originale del ricorso;
- la fotocopia della ricevuta del deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale o la ricevuta di PEC;
- la documentazione relativa al versamento del contributo unificato;
- la fotocopia dell'atto impugnato completa della documentazione relativa alla notifica;
- la nota di iscrizione a ruolo in cui devono essere indicati: le parti, il difensore che si costituisce, l'atto impugnato, la materia del contendere, la data di notifica del ricorso e che la controversia è di valore indeterminabile.

Prima di costituirsi in giudizio, il contribuente è tenuto a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 4-bis del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale;
- banche, utilizzando il modello F23;
- tabaccherie e agenti della riscossione (se decide di versare il contributo presso le tabaccherie, deve utilizzare l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo modello il contrassegno rilasciato da tabacchi e conferme dell'avvenuto pagamento).

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Importante: se nel ricorso il difensore non indica il proprio codice fiscale, il contributo unificato è numerato fino alla fine (art. 13, comma 4 bis, del DPR n. 115/2002).

La parte che perde in giudizio può essere condannata a pagare le spese.

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito a questo atto può rivolgersi personalmente all'Ufficio della Direzione Provinciale di Teramo situato in Largo Madonna delle Grazie - Teramo, secondo gli orari pubblicati sui siti dell'Agenzia o telefonicamente al numero 0861-2577154.

Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il C.T. Maurizio Amadio (art. 5, Legge n. 241/1999).

Teramo li 15/10/2018

IL DIRETTORE
f.to (Maurizio Amadio)